

N. 219

ATTO DEL GOVERNO


SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 4, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per l'individuazione delle categorie di liberi professionisti che possono partecipare alle associazioni tra avvocati

(Parere ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 4, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 23 ottobre 2015)

3/4 - Lh (2015)



Il Ministro della Giustizia

Con Presidente,

ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, trasmetto, per il prescritto parere, lo schema di decreto del Ministro della giustizia concernente: "Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 4, comma 2, della legge 31 dicembre 2012 n. 247, per l'individuazione delle categorie di liberi professionisti che possono partecipare alle associazioni tra avvocati."

22 OTT. 2015

Andrea Orlando

Sen. Pietro Grasso
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

Relazione illustrativa

Il presente schema di decreto ministeriale dà attuazione alla previsione di cui all'art. 4, comma 2, della legge 31 dicembre 2012 n. 247: "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense" (in seguito: legge forense) in forza del quale il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio Nazionale Forense, individua "anche altri liberi professionisti" che possono partecipare alle associazioni tra avvocati.

L'art. 4 citato, infatti, prevede che la professione forense possa essere esercitata sia individualmente sia in forma associata (fermo restando - come puntualizza il comma 1° della norma citata - che l'incarico professionale è comunque sempre conferito all'avvocato in via personale).

La costituzione di una associazione, non solo tra avvocati, ma multidisciplinare ha lo scopo - esplicitato dallo stesso articolo 4, comma 2 - di "assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare".

Pertanto, al fine di agevolare il più possibile colui che si rivolge alla associazione, si è ritenuto opportuno recepire l'indicazione proveniente dal Consiglio Nazionale Forense e prevedere, quindi, una apertura nei confronti di tutte le professioni organizzate in collegi ed ordini in modo da non escludere a priori la possibilità di creare utili sinergie con un ampio numero di categorie professionali e nel contempo non privare la categoria della possibilità di entrare in contatto con "mercati" che, allo stato, possono sembrare non offrire opportunità concrete ma che nel futuro potrebbero, invece, riservare prospettive di collaborazione utili anche nell'ottica della qualità del servizio da offrire al proprio assistito.

L'articolo 4 citato detta la disciplina delle associazioni tra avvocati e delle associazioni multidisciplinari rimettendo al regolamento ministeriale la individuazione delle categorie professionali con le quali l'avvocato può costituire una associazione multidisciplinare: il regolamento in esame, pertanto, implementa la normativa primaria negli spazi che la stessa ha specificatamente rimesso a questo strumento di normazione secondaria, omettendo di riproporre previsioni normative che trovano nella norma primaria la loro fonte.

Il presente decreto ministeriale si compone di quattro articoli che, qui di seguito, si esaminano partitamente.

Articolo 1

Oggetto e definizioni

Il primo comma descrive il contenuto del presente regolamento avendo cura di ricordare che lo stesso è emesso in attuazione della norma primaria ivi richiamata.

Il secondo comma chiarisce il significato da attribuire alle espressioni "legge forense" e "associazioni multidisciplinari" che si rinvengono nel testo normativo.

Articolo 2

Individuazione delle categorie professionali

L'articolo si compone di un unico comma nel quale sono elencati gli ordini e i collegi ai quali devono appartenere i liberi professionisti che possono far parte delle associazioni multidisciplinari.

Si è illustrata in premessa la ragione che ha suggerito di prevedere un ampio numero di categorie professionali, mentre si richiama l'attenzione sulla circostanza che sono state prese in esame solo le professioni regolamentate: solo queste, infatti, in ragione della loro organizzazione in ordini o collegi (con ciò che ne consegue in termini di regolamentazione dei vari aspetti della attività professionale) possiedono caratteri di omogeneità con la

professione forense.

Articolo 3

Rinvio

La norma si limita a ricordare che le associazioni multidisciplinari sono regolate dalla legge forense – segnatamente, dallo stesso articolo 4, commi 3 e seguenti -, nonché dalle disposizioni del codice civile (in tema di associazioni) in quanto compatibili.

Articolo 4

Entrata in vigore

L'articolo individua nel giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale la data della sua entrata in vigore.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Schema di Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 4, comma 2, della legge 31 dicembre 2012 n. 247, per l'individuazione delle categorie di liberi professionisti che possono partecipare alle associazioni tra avvocati.

Amministrazione proponente: Ministro della Giustizia

Referente UL Giustizia: cons. Carla Garlatti, magistrato addetto all'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia (carla.garlatti@giustizia.it; 06 68852485)

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

L'articolo 4, comma 2, della legge 31 dicembre 2012 n. 247 "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense" rimette ad un decreto emesso dal Ministro della giustizia, sentito il CNF, la individuazione delle categorie di "altri liberi professionisti che possono partecipare alle associazioni tra avvocati"

La emanazione del presente regolamento è coerente con il programma di Governo.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L'intervento normativo dà attuazione all'art. 4, comma 2, della legge 31 dicembre 2012 n. 247 "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense" che rimette ad un decreto emesso dal Ministro della giustizia, sentito, il CNF, l'individuazione delle categorie di liberi professionisti che possono partecipare alle associazioni tra avvocati.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Nessuna.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento in esame è perfettamente compatibile sia con i principi costituzionali, sia con quelli propri della normativa primaria.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Il provvedimento in esame non incide su alcuna competenza delle Regioni o degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Il provvedimento in esame è perfettamente compatibile con i principi richiamati.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Si tratta di materia soggetta, nella parte in rilievo, a normativa regolamentare.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Nulla da rilevare

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

Nulla da rilevare.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

L'intervento regolatorio proposto non si pone in contrasto con l'ordinamento comunitario.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Nulla da rilevare.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Nulla da rilevare.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Nulla da rilevare.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Nulla da rilevare.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Il provvedimento è in linea con le indicazioni suggerite dal legislatore comunitario in materia di concorrenza e del mercato.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non sono introdotte nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Il provvedimento in esame non utilizza la tecnica della novellazione.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Nulla da rilevare

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Nulla da rilevare.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non vi sono deleghe legislative aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non vi sono atti attuativi successivi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Nulla da rilevare.

Ministero della Giustizia

UFFICIO LEGISLATIVO

Schema di Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 4, comma 2, della legge 31 dicembre 2012 n. 247, per l'individuazione delle categorie di liberi professionisti che possono partecipare alle associazioni tra avvocati.

Amministrazione proponente: Ministro della Giustizia

Referente UL Giustizia: cons. Carla Garlatti, magistrato addetto all'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia (carla.garlatti@giustizia.it; 06 68852485)

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

- A) Rappresentazione del problema da risolvere e criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate;**

Il presente schema di decreto ministeriale dà attuazione alla previsione di cui all'art. 4, comma 2, della legge 31 dicembre 2012 n. 247: "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense" (in seguito: legge forense) in forza del quale il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio Nazionale Forense, individua "anche altri liberi professionisti" che possono partecipare alle associazioni tra avvocati.

L'art. 4 citato, infatti, prevede che la professione forense possa essere esercitata sia individualmente sia in forma associata (fermo restando - come puntualizza il comma 1° della norma citata - che l'incarico professionale è comunque sempre conferito all'avvocato in via personale).

La costituzione di una associazione, non solo tra avvocati, ma multidisciplinare ha lo scopo - esplicitato dallo stesso articolo 4, comma 2 - di "assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare".

Lo schema di decreto è perfettamente in linea con la normativa europea.

B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo;

Realizzazione di un decreto che dia attuazione all'art. 4, comma 2 della legge 247/2012 individuando le categorie di professionisti con i cui partecipanti l'avvocato può associarsi al fine di offrire al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare. L'obiettivo, quindi, è quello di consentire la costituzione non solo di associazioni tra avvocati, ma anche associazioni tra professionisti appartenenti ad altre categorie professionali e ciò al fine di favorire il cliente che potrà così ricevere, all'interno di un medesimo contesto, una prestazione adeguata alle sue esigenze ove queste coinvolgano conoscenze che non attengono solo a profili tecnico giuridici.

C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione

Gli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi e di monitorare l'attuazione del provvedimento in esame vanno individuati nel numero di associazioni multidisciplinari realizzate, la loro diffusione sul territorio nazionale e la eventuale diversa distribuzione nel Paese; le categorie professionali coinvolte; eventualmente anche l'effettiva utilità per l'utente da verificare attraverso il rilevamento del numero di casi in cui un avvocato - al fine di soddisfare la richiesta del cliente che a lui si è rivolto - ha coinvolto uno o più degli altri professionisti con cui ha costituito una associazione multidisciplinare.

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio;

Avvocati e gli altri professionisti appartenenti alle professioni regolamentate indicate in decreto.

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

Vi è stata una interlocuzione informale con il CNF

SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

L'opzione di non intervento è stata valutata con esito negativo, in quanto, diversamente, non sarebbe stato possibile dare attuazione al disposto di cui all'art. 4, comma 2, della legge 247/2012.

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

La possibilità di utilizzare opzioni alternative è stata valutata con esito negativo. Ad esempio, si è ritenuto di non limitare la possibilità di costituire associazioni multidisciplinari con i soli professionisti appartenenti all'area giuridica, ma di avere una apertura nei confronti di tutte le professioni organizzate in collegi ed ordini in modo da non escludere a priori la possibilità di creare utili sinergie con un ampio numero di categorie professionali e nel contempo non privare la categoria della possibilità di entrare in contatto con "mercati" che, allo stato, possono sembrare non offrire opportunità concrete ma che nel futuro potrebbero, invece, riservare prospettive di collaborazione utili anche nell'ottica della qualità del servizio da offrire al proprio assistito.

Si è altresì escluso di prendere in esame anche professioni non regolamentate in quanto si è ritenuto che solo quelle regolamentate, in ragione della loro organizzazione in ordini o collegi (con ciò che ne consegue in termini di regolamentazione dei vari aspetti della attività professionale), possiedano caratteri di omogeneità con la professione forense.

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

- A) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.**

Il vantaggio è quello di individuare le categorie di professionisti con le quali sarà consentito agli avvocati di costituire le associazioni multidisciplinari di cui all'art. 4 della legge forense.

Non si ravvisano controindicazioni.

- B) Individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese;**

L'intervento non incide sulle micro, piccole e medie imprese.

- C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese;**

Non sono previsti oneri informativi a carico delle categorie indicate.

- D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione.**

Nulla da rilevare

SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

Il regolamento non ha nessuna incidenza negativa sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese.

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

- A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio;**

Il Ministero della Giustizia e il CNF sono i soggetti attivi dell'intervento regolatorio

- B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento;**

Non sono previste azioni mirate per la pubblicità e l'informazione dell'intervento che, comunque, sarà inserito nel sito web del Ministero.

- C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio;**

Il controllo e il monitoraggio saranno effettuati con i mezzi ed il personale a disposizione

del Ministero della Giustizia, nelle forme già vigenti e senza oneri ulteriori.

D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio;

Il Provvedimento non prevede misure specifiche per la revisione e l'adeguamento periodico degli effetti derivanti dall'attuazione del regolamento.

A) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR;

A cadenza biennale sarà predisposta la prescritta V.I.R. a cura del Ministro della giustizia nella quale saranno presi in esame i seguenti aspetti: quante associazioni multidisciplinari sono state costituite e con quali categorie professionali.

SEZIONE 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

I livelli minimi di regolazione europea sono rispettati



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
UFFICIO BILANCIO



m_dg.GAB.07/08/2015.0031179.U

Roma,

ALL'UFFICIO LEGISLATIVO

SEDE

OGGETTO: Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 4, comma 2, della legge 31 dicembre 2012 n. 247, per l'individuazione delle categorie di liberi professionisti che possono partecipare alle associazioni tra avvocati.

In riferimento allo schema di decreto ministeriale di cui all'oggetto, si fornisce l'unita relazione tecnica.

Il Dirigente dell'Ufficio
Massimiliano Micheletti



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
UFFICIO BILANCIO

Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 4, comma 2, della legge 31 dicembre 2012 n. 247, per l'individuazione delle categorie di liberi professionisti che possono partecipare alle associazioni tra avvocati.

RELAZIONE TECNICA

E' stato esaminato il testo del presente decreto ministeriale che dà attuazione a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, della legge 31 dicembre 2012 n 247 recante : "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense", in virtù del quale il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio Nazionale Forense, individua anche altri liberi professionisti che possono partecipare alle associazioni tra avvocati.

In tal caso, la costituzione di una associazione, non solo tra avvocati ma anche con altri professionisti, ha la funzione di assicurare al cliente prestazioni a carattere multidisciplinare, recependo l'indicazione proveniente dal Consiglio Nazionale Forense che prevede una apertura nei confronti di tutte le professioni organizzate in collegi ed ordini, in modo da non escludere la possibilità di creare sinergie con un ampio numero di categorie professionali.

Nello specifico l'articolo 2 del presente schema di decreto ministeriale (*Individuazione delle categorie professionali*), elenca gli ordini e i collegi ai quali devono appartenere i liberi professionisti che possono far parte delle associazioni multidisciplinari, richiamando nel contempo l'attenzione sulla circostanza che vengono prese in considerazione solo le professioni regolamentate e che quindi posseggono caratteri di omogeneità con la professione forense.

Ciò posto, avendo il presente schema di decreto carattere meramente indicativo di quelle categorie professionali che possono far parte di associazioni multidisciplinari, si assicura che lo stesso non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 4, comma 2, della legge 31 dicembre 2012 n. 247, per l'individuazione delle categorie di liberi professionisti che possono partecipare alle associazioni tra avvocati.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 4, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Visto l'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2012 n. 247;

Sentito il Consiglio nazionale forense che si è espresso in data 30 luglio 2015;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 settembre 2015;

Vista la trasmissione dello schema di regolamento alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la nota del...., con la quale lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Articolo 1

Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento individua, ai sensi dell'art. 4, comma 2, legge 31 dicembre 2012, n. 247, le categorie di liberi professionisti che possono partecipare alle associazioni tra avvocati.

2. Ai fini del presente regolamento:

a) per "legge professionale" si intende la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante *Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*;

b) per "associazioni multidisciplinari" si intendono le associazioni costituite o partecipate da un avvocato con altri liberi professionisti, individuati ai sensi del presente regolamento.

Articolo 2

Individuazione delle categorie professionali

1. I liberi professionisti non iscritti nell'albo forense che partecipano ad una associazione multidisciplinare devono appartenere alle seguenti categorie organizzate in ordini e collegi professionali:

- ordine dei dottori agronomi e dottori forestali;
- ordine degli agrotecnici e agrotecnici laureati;
- ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori;
- ordine degli assistenti sociali;
- ordine degli attuari;
- ordine dei biologi;
- ordine dei chimici;
- ordine dei commercialisti e degli esperti contabili;
- ordine dei geologi;

- ordine degli ingegneri;
- ordine dei tecnologi alimentari;
- ordine dei consulenti del lavoro;
- ordine dei medici chirurghi e odontoiatri;
- ordine dei medici veterinari;
- ordine degli psicologi;
- collegio nazionale dei periti agrari e dei periti agrari laureati;
- collegio degli agrotecnici e agrotecnici laureati;
- collegio dei geometri.

Articolo 3

Rinvio

1. Per la regolamentazione delle associazioni multidisciplinari si ha riguardo a quanto disposto dall'art. 4, commi 3 e seguenti, della legge professionale, nonché, in quanto compatibili, alle disposizioni del codice civile.

Articolo 4

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì

Il Ministro della giustizia

POSTA UFFICIO

3/4-44 (2015) Garlatti

Da: "CNF Affari generali - PEC" <affarigenerali@pec.cnf.it>
A: <segreteria.ministro@giustiziacert.it>; <segreteria.ministro@giustizia.it>
Cc: <controcifra.gabinetto@giustiziacert.it>; <controcifra.gabinetto@giustizia.it>;
<archivio.legislativo@giustiziacert.it>; <segrpart.legislativo@giustizia.it>
Data invio: venerdì 31 luglio 2015 9.36
Allega: PARERE CNF 30-7-2015 su Schema DM Regolamento recante norme attuazione art. 4, comma 2, L. n. 247-12, per individuazione categorie liberi professionisti che possono partecipare a associazioni tra avvocati.pdf
Oggetto: Parere CNF 30-7-2015 sullo schema DM concernente Regolamento norme attuazione art. 4, comma 2, Legge n. 247/12, per individuazione categorie liberi professionisti che possono partecipare alle associazioni tra avvocati

A S.E.

il MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, On. Andrea Orlando

e, per conoscenza :

- Ill.mo Capo di Gabinetto, Dott. Giovanni Melillo
- Ill.mo Capo dell'Ufficio Legislativo, Dott. Domenico Carcano

**OGGETTO : Parere CNF 30-7-2015 sullo schema DM concernente
"Regolamento recante norme attuazione dell'art. 4, comma 2,
della Legge n. 247/12, per la individuazione delle categorie di
liberi professionisti che possono partecipare alle associazioni tra
avvocati**

Per incarico del Presidente del Consiglio Nazionale Forense, avv. Andrea Mascherin, si trasmette l'unito parere reso da questo Consiglio nella seduta amministrativa del 30 luglio 2015, sullo schema di d.m. in oggetto.

Con i migliori saluti
ezio germani




Consiglio Nazionale Forense

Affari Generali

- ezio germani -

tel. 06.977488 - fax: 06.97748829



31/07/2015



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA




Numero di protocollo : AMM31/07/15.023010U

Schema di Decreto del Ministro della giustizia concernente

“Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 4, comma 2, della legge 31 dicembre 2012 n. 247, per l'individuazione delle categorie di liberi professionisti che possono partecipare alle associazioni tra avvocati”

Il parere del Consiglio nazionale forense

(Roma, 30 luglio 2015)



Consiglio nazionale forense



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

Il Consiglio nazionale forense, riunito nella seduta amministrativa del 30 luglio 2015

vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante *Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*;

visto l'art. 4, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, che affida ad un decreto del Ministro della Giustizia l'individuazione delle categorie di altri liberi professionisti i quali possono partecipare alle associazioni tra avvocati;

visto lo schema di regolamento del Ministro della giustizia concernente "*Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 4, comma 2, della legge 31 dicembre 2012 n. 247, per l'individuazione delle categorie di liberi professionisti che possono partecipare alle associazioni tra avvocati*";

viste le osservazioni che, ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono pervenute dai Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Bari, Bologna, Como, Cremona, Cuneo, Ferrara, Firenze, Livorno, Pisa, Roma e Torino, dall'Organismo Unitario dell'Avvocatura (OUA), dall'Associazione Giuslavoristi italiani (AGI), dall'Associazione Nazionale Forense ANF) e dalla Federazione Legali Enti Parastatali (F.L.E.PAR.);

sentito il Relatore, Cons. Michele Salazar;

rilevata l'opportunità di chiarire, quanto alla previsione di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), che per "associazioni multidisciplinari" si intendono le associazioni con altri liberi professionisti costituite o partecipate da uno o più avvocati;

rilevata l'opportunità di provvedere alla correzione di un refuso all'art. 2, eliminando il riferimento all'ordine degli agrotecnici e agrotecnici laureati, in quanto si prevede già il collegio degli agrotecnici e agrotecnici laureati;

considerato che lo schema di decreto ministeriale costituisce puntuale attuazione della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Alla luce delle precedenti osservazioni, il Consiglio nazionale forense



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all'adozione in via definitiva dello schema di decreto in oggetto, con le seguenti osservazioni :

- 1: si suggerisce di sostituire all'art. 1, co. 2, lett. *b)* le parole "un avvocato" con la parola "avvocati";
2. si suggerisce l'eliminazione, all'art. 2, co. 1; del riferimento a "- ordine degli agrotecnici e agrotecnici laureati;", essendo già presente il riferimento al "- collegio degli agrotecnici e agrotecnici laureati".

Si resta a disposizione per qualunque necessità di chiarimento.

Roma, 30 luglio 2015

Il Segretario
Avv. Rosa Capria

Il Presidente
Avv. Andrea Mascherin

POSTA UFFICIO

Da: "Per conto di: affarigenerali@pec.cnf.it" <posta-certificata@sicurezzapostale.it>
A: <segreteria.ministro@giustiziacerit.it>; <segreteria.ministro@giustizia.it>
Cc: <controcifra.gabinetto@giustiziacerit.it>; <centrocifra.gabinetto@giustizia.it>;
<archivio.legislativo@giustiziacerit.it>; <segrpart.legislativo@giustizia.it>
Data invio: venerdì 31 luglio 2015 9.36
Allega: daticert.xml; postacert.eml
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Parere CNF 30-7-2015 sullo schema DM concernente Regolamento norme attuazione art. 4, comma 2, Legge n. 247/12, per individuazione categorie liberi professionisti che possono partecipare alle associazioni tra avvocati

Messaggio di posta certificata

Il giorno 31/07/2015 alle ore 09:36:36 (+0200)

il messaggio "Parere CNF 30-7-2015 sullo schema DM concernente Regolamento norme attuazione art. 4, comma 2, Legge n. 247/12, per individuazione categorie liberi professionisti che possono partecipare alle associazioni tra avvocati"

è stato inviato da "affarigenerali@pec.cnf.it"

indirizzato a:

centrocifra.gabinetto@giustizia.it

segreteria.ministro@giustizia.it

segrpart.legislativo@giustizia.it

archivio.legislativo@giustiziacerit.it

controcifra.gabinetto@giustiziacerit.it

segreteria.ministro@giustiziacerit.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec228.20150731093636.14083.06.1.210@sicurezzapostale.it

(2015) 3/4-64
base Garlati



Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. 6570/2015

Roma, addì 23 SET. 2015

Risposta a nota del
N.

Div.

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il numero

OGGETTO:
REGOLAMENTO:

1400/2015, emesso dalla SEZIONE NORMATIVA di
questo Consiglio sull'affare a fianco indicato.

**NORME DI ATTUAZIONE
DELL'ART. 4 COMMA 2 LEGGE 31
DICEMBRE 2012 N. 247
INDIVIDUAZIONE CATEGORIE
LIBERI PROFESSIONISTI CHE
POSSONO PARTECIPARE ALLE
ASSOCIAZIONI TRA AVVOCATI.**

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n.
205.

Allegati N.
.....

Segretario Generale

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
UFFICIO LEGISLATIVO**
(.....)

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 10 settembre 2015

NUMERO AFFARE 01400/2015

OGGETTO:

Ministero della giustizia, Ufficio legislativo.

Schema di regolamento ministeriale recante le norme di attuazione dell'art. 4, comma 2, della legge 31 dicembre 2012 n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), in tema di individuazione delle categorie di liberi professionisti che possono partecipare alle associazioni tra avvocati.

LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 7818 in data 13 agosto 2015, con la quale il Ministero della giustizia, Ufficio legislativo, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Gerardo Mastrandrea;

Premesso.

L'articolo 4, comma 1, della nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense di cui alla legge n. 247 del 2012 prevede, in termini

generali, che la professione forense possa essere esercitata individualmente o con la partecipazione ad associazioni tra avvocati, anche se, a pena di nullità di ogni atto contrario, l'incarico professionale deve essere sempre conferito all'avvocato in via personale e la partecipazione ad un'associazione non può pregiudicare autonomia ed indipendenza intellettuale e di giudizio dell'avvocato nell'incarico che gli è conferito.

Il comma successivo prevede, altresì, che allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, possono partecipare alle dette associazioni, oltre agli iscritti all'albo forense, anche altri liberi professionisti appartenenti alle categorie da individuarsi con regolamento da adottarsi da parte del Ministro della giustizia. Peraltro la professione forense può essere esercitata da un avvocato che partecipa ad associazioni costituite tra altri liberi professionisti.

Con lo schema di regolamento ministeriale in oggetto, soggetto alla disciplina prevista in via generale per i regolamenti attuativi dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 247 (parere preventivo del Consiglio Nazionale Forense - CNI¹, sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni forensi; trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti per il parere, da rendere entro sessanta giorni) e sottoposto al parere obbligatorio del Consiglio di Stato, si intende dare attuazione alle prescrizioni del citato comma 2.

L'Amministrazione richiedente segnala, con la relazione illustrativa, che allo scopo di agevolare il più possibile colui che si rivolge ad un'associazione si è ritenuto opportuno recepire l'indicazione proveniente dal CNF e prevedere, quindi, l'apertura in favore di tutte le professioni organizzate in ordini e collegi, in modo da non escludere a priori ogni possibile forma di sinergia, nel contempo consentendo alla categoria professionale forense di entrare in contatto con settori e "mercati" in grado di fornire, anche in un'ottica futura, nuovi spazi di azione e margini

di collaborazione utili ad innalzare il livello qualitativo del servizio complessivamente fornito al cliente.

Lo schema di decreto ministeriale, corredato da A.I.R. e A.T.N., oltre che della relazione tecnica, e sul quale si è espresso favorevolmente, salvo due osservazioni tecnico-formali, il CNF, si compone di quattro articoli, dedicati, rispettivamente, a: oggetto e definizioni; individuazione delle categorie professionali; norma di rinvio; entrata in vigore.

È pervenuta al Consiglio di Stato, altresì, una nota di osservazioni, in data 6 agosto 2015, del Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati.

Considerato.

Con lo schema di regolamento ministeriale oggetto di parere, in attuazione dell'art. 4, comma 2, della legge n. 247 del 2012, si individuano le categorie di liberi professionisti che possono partecipare alle associazioni tra gli avvocati, allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare.

La Sezione ritiene che lo schema regolamentare possa proseguire il suo iter, risolte alcune incongruenze che si vanno a segnalare.

Non può che prendersi atto, anzitutto, di come l'Amministrazione abbia optato, ritenendo opportuno, nell'esercizio degli ambiti valutativi di merito ad essa spettanti, recepire l'indicazione proveniente dal CNF, per l'apertura della partecipazione alle associazioni in argomento in favore di tutte le professioni organizzate in ordini e collegi, in modo da non escludere ogni possibilità di utile sinergia con le diverse categorie.

Preso atto di tale scelta, sancita dall'articolo 2 dello schema regolamentare, va indubbiamente considerata anche la posizione dei periti industriali e periti industriali laureati, categoria professionale articolata a livello centrale in un Consiglio Nazionale ed a livello territoriale in collegi su base provinciale, per la quale parimenti non può escludersi, al pari dei periti agrari e dei periti agrari laureati, degli agrotecnici e degli agrotecnici

laureati, nonché dei geometri, tutti già inseriti, l'utilità di forme collaborative sinergiche nell'ambito delle associazioni di professionisti del libero foro.

In tal senso la nota del Consiglio Nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati, da ultimo inviata anche al Ministero della giustizia ed al CNI¹ merita, ad avviso della Sezione, considerazione e seguito, per coerenza con le scelte fatte e l'impianto normativo predisposto.

Nella medesima sede deve porsi rimedio al probabile refuso materiale contenuto nella detta disposizione, dove con riguardo agli agrotecnici e agrotecnici laureati, oltre al collegio (*rectius* collegio nazionale) viene erroneamente incluso anche l'ordine, che va pertanto espunto.

Preliminarmente inoltre, con riguardo all'articolo 1, dedicato all'oggetto ed alle definizioni, la Sezione esprime perplessità in ordine all'inclusione tra le definizioni delle "associazioni multidisciplinari", che può dar adito a ritenere che venga istituita una nuova tipologia associativa, peraltro non prevista dalla legge di riferimento, la quale si limita a prevedere la possibilità per le diverse professioni di accedere alle associazioni tra professionisti forensi.

Per le finalità strettamente definitorie risulta, pertanto, senz'altro preferibile fare riferimento alle sole "associazioni", da intendersi secondo il regolamento quelle "costituite o partecipate da avvocati (si condivide, al riguardo, la correzione suggerita dal CNF) con altri liberi professionisti, individuati ai sensi del presente regolamento".

Conseguentemente può anche valutarsi l'espunzione della norma di rinvio di cui all'articolo 3, con cui oltre a richiamarsi le disposizioni dei commi 3 e seguenti dell'articolo 4 della legge n. 247, comunque applicabili trattandosi della legge di riferimento, si individua nelle disposizioni del codice civile, in quanto compatibili, la disciplina residuale per la regolamentazione delle "associazioni multidisciplinari", la cui istituzione però, deve ribadirsi, in

scde di definizioni e senza preciso riferimento normativo primario, non ha ragione d'essere.

Non si rinvengono, altresì, le ragioni di particolare urgenza per cui debba derogarsi, con l'articolo 4, all'ordinario termine di *vacatio legis*.

Dal punto di vista tecnico-formale, infine, nel preambolo vanno apportate, in sostituzione, le seguenti modifiche:

“Sentito il Consiglio nazionale forense, che si è espresso con parere in data 30 luglio 2015;”

“Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma del citato articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota del ...;”.

P.Q.M.

Nci termini espressi è il parere favorevole, con osservazioni, della Sezione.

L'ESTENSORE
Gerardo Mastrandrea



IL PRESIDENTE
Franco Frattini



IL SEGRETARIO

Maria Luisa Salvini

